

# MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NON RISCOSSI DAI CLIENTI FINALI E GIÀ VERSATI ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI



# Indice

Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Istituzione e partecipazione	3
Articolo 3 Ammontare riconosciuto in regime ordinario	5
Articolo 4 Ammontare riconosciuto in regime semplificato	8
Articolo 5 Presentazione dell'istanza di partecipazione	8
Articolo 6 Sessione annuale di partecipazione e liquidazione	12
Articolo 7 Sessione del meccanismo dell'anno 2021: ammontare riconosciuto	12
Articolo 8 Sessione del meccanismo dell'anno 2021: istanze di partecipazione	18
Articolo 9 Sessione di partecipazione e liquidazione dell'anno 2021	21
Articolo 10 Disposizioni per la CSEA	21
Articolo 11 Controlli e ispezioni	22



# TITOLO I Disposizioni generali

# Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel come successivamente integrato e modificato, al TIT, al TIUC, al TIV, al TSIND al TIMOE, integrate dalle seguenti definizioni:
  - Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici o Meccanismo: è l'intervento regolatorio del presente provvedimento;
  - Meccanismo deliberazione 50/2018/R/eel: è il "Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016" di cui alla deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
  - **OGdS** sono le componenti tariffarie A ( $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$ ) destinate alla copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico.

#### Articolo 2

#### Istituzione e partecipazione

- 2.1 È istituito il "Meccanismo di riconoscimento degli Oneri Generali di Sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici" volto a riconoscere una adeguata e proporzionale compensazione degli OGdS già versati alle imprese distributrici rispetto all'eventuale mancato incasso da parte dei clienti finali inadempienti.
- 2.2 Il Meccanismo è istituito relativamente al periodo compreso tra l'anno 2016 e fino all'adozione di specifici interventi, anche di carattere legislativo, finalizzati ad una diversa gestione della catena di riscossione degli OGdS e del sistema di garanzie a esso correlata. Ai fini del Meccanismo si applicano:
  - a) le disposizioni relative al Meccanismo a regime di cui al Titolo II, per le sessioni di riconoscimento che si terranno a partire dall'anno 2022;
  - b) le disposizioni relative al Meccanismo per il periodo pregresso di cui al Titolo III, per la sessione di riconoscimento che si terrà nell'anno 2021.
- 2.3 L'utente del trasporto ha facoltà di partecipare al Meccanismo presentando apposita istanza di partecipazione alla CSEA nei termini e con le modalità di cui al presente provvedimento. Nel caso una controparte commerciale chieda al suo utente del trasporto, che serve o ha servito punti di prelievo ad essa associati, il riconoscimento di



OGdS ascrivibili al Meccanismo, l'utente del trasporto è tenuto a partecipare al Meccanismo con le modalità di cui al comma 2.2. Nel caso una controparte commerciale chieda al suo utente del trasporto, che serve o ha servito punti di prelievo ad essa associati, il riconoscimento di OGdS ascrivibili al Meccanismo, l'utente del trasporto è tenuto a partecipare al Meccanismo con le modalità di cui al comma 2.2.

- 2.4 L'utente del trasporto partecipante può accedere al Meccanismo in relazione agli OGdS non riscossi relativi a:
  - a) contratti di trasporto in essere al momento della trasmissione dell'istanza di partecipazione;
  - b) contratti di trasporto risolti al momento della trasmissione dell'istanza di partecipazione.
- 2.5 I tipi di contratti di trasporto di cui al comma 2.4 sono relativi al:
  - a) mercato libero;
  - b) servizio di tutele graduali;
  - c) servizio di salvaguardia.
- 2.6 Nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), l'utente del trasporto ha diritto al riconoscimento degli importi eccedenti agli ammontari non versati alle imprese distributrici, comprensivi degli ammontari relativi agli OGdS riconosciuti da CSEA alle imprese distributrici nell'ambito del Meccanismo deliberazione 50/2018/R/eel.
- 2.7 Il servizio a tutele graduali e il servizio di salvaguardia di cui al comma 2.5 lettere b) e c), sono riferiti ai soli clienti finali disalimentabili.
- 2.8 L'utente del trasporto partecipante al Meccanismo potrà annualmente scegliere alternativamente il riconoscimento:
  - a) in regime ordinario;
  - b) in regime semplificato.
- 2.9 L'eventuale aggiornamento dei valori e degli ammontari riferibili a ciascuna sessione annuale avviene nel medesimo regime dell'istanza di partecipazione cui fa riferimento l'aggiornamento.
- 2.10 Nel caso un utente del trasporto scelga di non partecipare alla sessione di cui al comma 2.2 lettera b) non può richiedere, in quelle successive, il riconoscimento degli importi ascrivibili alla suddetta sessione.

## Titolo II Disposizioni relative al Meccanismo



# Ammontare riconosciuto in regime ordinario

3.1 L'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  per OGdS non riscossi dai clienti finali è definito in base alla seguente formula:

$$AR_{UdT,i}^{OGdS} = (OGdS.NR_{UdT,i} + OGdS.R_{UdT,i}) * \sigma_{UdT,i}$$

- *OGdS.NR<sub>UdT,i</sub>* sono gli OGdS Non Riscossi dall'*i-esimo* utente del trasporto partecipante;
- *OGdS*. *R*<sub>*UdT*,*i*</sub> sono gli OGdS Rinunciati dall'*i-esimo* utente del trasporto partecipante nell'ambito di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito con i clienti finali;
- $\sigma_{UdT,i}$  è il coefficiente del livello di efficienza dell'*i-esimo* utente del trasporto partecipante.
- 3.2 Gli OGdS Non Riscossi *OGdS*. *NR*<sub>*UdT*, *i*</sub> sono:
  - i. non già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione della morosità dei clienti finali;
  - ii. esposti in fatture a clienti finali:
    - a. con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
    - b. per le quali la controparte commerciale ha provveduto alla costituzione in mora e al contempo ha seguito specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito.
- 3.3 Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3.2, nella determinazione degli OGdS Non Riscossi OGdS.  $NR_{UdT.i}$  sono ricompresi:
  - i. la quota degli OGdS non riscossi, nei casi in cui la controparte commerciale abbia richiesto l'indennizzo al sistema indennitario:
    - a. del corrispettivo C<sup>MOR</sup> che non siano state corrisposte dal cliente finale nei casi di annullamento del corrispettivo C<sup>MOR</sup> su richiesta dell'utente entrante ai sensi dell'art. 14 del TISIND;
    - b. non coperte dal corrispettivo C<sup>MOR</sup>;
  - ii. nei casi di clienti finali inadempienti che non siano più titolari del punto di prelievo per voltura contrattuale o per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, gli OGdS relativi a:
    - a. le ultime 3 fatture emesse, nei casi di periodicità di fatturazione bimestrale;
    - b. le ultime 5 fatture emesse, nei casi di periodicità di fatturazione mensile;



# iii. nei casi di piani di rateizzazione, gli OGdS relativi a:

- a. fatture per le quali il pagamento rateale risulta scaduto da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
- b. accordi di ristrutturazione del debito per i quali il pagamento rateale risulta scaduto da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
- c. fatture per le quali a seguito di mancato pagamento della rata la controparte commerciale ha seguito specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito;

#### ed è previsto che:

- iv. nei casi di clienti finali, diversi dai clienti finali domestici, sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, la controparte commerciale abbia avviato le ordinarie azioni previste dall'ordinamento per la tutela del credito.
- 3.4 Non rientrano negli OGdS Non Riscossi *OGdS*. *NR*<sub>*UdT*, *i*</sub> gli ammontari:
  - i. relativi a OGdS direttamente riscossi presso i clienti e, qualora la fattura sia stata riscossa parzialmente, per la quota degli OGdS riscossa parzialmente;
  - ii. relativi a OGdS non riscossi per esercizio della prescrizione da parte del cliente finale;
  - iii. relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'utente del trasporto ha titolo a richiedere rimborso o a versare fino al momento dell'incasso;
  - iv. riscossi mediante escussione di garanzie contrattualmente previste e, qualora l'escussione delle garanzie copra parzialmente gli OGdS esposti nella fattura, per la quota degli OGdS riscossa parzialmente;
  - v. riscossi o recuperati mediante accordi transattivi, di cessione o di ristrutturazione del debito;
  - vi. relativi alla quota degli OGdS del corrispettivo  $C^{MOR}$  qualora non sia stato richiesto l'annullamento del corrispettivo  $C^{MOR}$  ai sensi dell'art. 14 del TISIND.
- 3.5 Gli OGdS Rinunciati OGdS.  $R_{UdT,i}$  sono relativi a OGdS esposti in fatture a clienti finali con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza.
- 3.6 Gli OGdS Rinunciati *OGdS*. *R<sub>UdT.i</sub>*, ricomprendono:
  - i. il 100% del valore rinunciato qualora il credito incassato sia almeno pari al 50% degli OGdS esposti nell'insieme delle fatture oggetto dell'accordo;
  - ii. il 100% del valore rinunciato per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli OGdS esposti nell'insieme delle fatture oggetto dell'accordo e per il 90% degli OGdS esposti nell'insieme delle fatture oggetto dell'accordo per la quota residua.
- 3.7 Nei casi di cessione del credito, gli OGdS Rinunciati OGdS.  $R_{UdT,i}$  sono ammissibili al Meccanismo solo qualora l'utente del trasporto cedente abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano una selezione comparativa di soggetti, sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente.
- 3.8 Ai fini di quanto disposto dai commi 3.3 e 3.4 la determinazione della quota degli OGdS Non Riscossi di ciascuna fattura è proporzionale all'ammontare fatturato non incassato



nella stessa fattura in ragione del rapporto tra OGdS fatturati e ammontare complessivamente fatturato.

- 3.9 Ai fini di quanto disposto dal comma 3.6 la determinazione della quota degli OGdS Rinunciati *OGdS*. *R<sub>UdT,i</sub>*, per ciascuna tipologia di cliente finale, caratteristica di residenza e tensione di alimentazione, è effettuata mediante la miglior stima degli OGdS rinunciati nell'anno solare, rispetto al relativo fatturato dell'anno solare. L'utente può determinare tale valore anche mediante ulteriori caratteristiche di dettaglio autonomamente definite (es. livello di potenza impegnata).
- 3.10 Il coefficiente del livello di efficienza dell'i-esimo utente del trasporto partecipante  $\sigma_{UdT,i}$ .della gestione degli incassi è determinato come segue:

$$\sigma_{UdT,i} = \begin{cases} 1 & se \ \delta_{UdT,i} < 2.5 * \mu_{UdT}; \\ 0.9 & se \ \delta_{UdT,i} \ge 2.5 * \mu_{UdT}; \end{cases}$$

dove:

•  $\delta_{UdT,i}$  è il parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi propria dell'utente del trasporto *i-esimo*, fissato come segue:

$$\delta_{UdT,i} = \frac{(OGdS.NR_{UdT,i} + OGdS.R_{UdT,i})}{FattOGdS_{UdT,i}}$$

•  $\mu_{UdT}$  è il parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi medio della generalità degli utenti partecipanti al meccanismo, fissato come segue:

$$\mu_{UdT} = \frac{\sum_{i} (OGdS. NR_{UdT,i} + OGdS. R_{UdT,i})}{\sum_{i} FattOGdS_{UdT,i}}$$

- FattOGdS<sub>UdT,i</sub> è il totale degli OGdS esposti nelle fatture afferenti al periodo di riferimento dell'istanza di partecipazione, relativo all' *i-esimo* utente del trasporto partecipante.
- 3.11 Nel caso di aggiornamenti dei valori  $OGdS.NR_{UdT,i}$ ,  $OGdS.R_{UdT,i}$ , e  $FattOGdS_{UdT,i}$  è aggiornato esclusivamente il coefficiente del livello di efficienza  $\sigma_{UdT,i}$  di cui al comma 3.10 dell'i-esimo utente del trasporto partecipante.
- 3.12 Nel caso di successive riscossioni dai clienti finali di ammontari ricompresi in  $OGdS.NR_{UdT,i}$  e in  $OGdS.R_{UdT,i}$  riconosciuti nell'ambito del Meccanismo in sessioni precedenti e nel caso di successive riscossioni dai clienti finali di ammontari ricompresi in  $OGdS.NR1_{UdT,i}$  e in  $OGdS.R1_{UdT,i}$  riconosciuti nell'ambito del Meccanismo nella sessione 2021, l'utente del trasporto è tenuto a versare a CSEA tali ammontari nella prima sessione utile successiva alla riscossione.



# Ammontare riconosciuto in regime semplificato

4.1 L'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  per OGdS non riscossi dai clienti finali è definito in base alla seguente formula:

$$AR_{UdT,i}^{OGdS} = 75\% * OGdS.NRD_{UdT,i}$$

dove:

- *OGdS. NRD<sub>UdT,i</sub>* sono gli OGdS Non Riscossi Dichiarati dall'*i-esimo* utente del trasporto partecipante esposti nelle fatture scadute da almeno 12 mesi, ivi inclusi gli OGdS rinunciati nell'ambito di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito.
- 4.2 Il valore  $OGdS.NRD_{UdT,i}$  è determinato dall'*i-esimo* utente del trasporto partecipante mediante la stima degli OGdS Non Riscossi effettuata rispetto ai valori riscontrabili nella situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati, al netto dei OGdS eventualmente già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione.
- 4.3 Ai fini della determinazione del valore OGdS.  $NRD_{UdT,i}$  di cui al comma 4.2 l'utente del trasporto partecipante è tenuto a effettuare la miglior stima degli OGdS non riscossi, in ragione del proprio portafoglio clienti nell'anno solare, per ciascuna tipologia di cliente finale, caratteristica di residenza e tensione di alimentazione. L'utente del trasporto può determinare tale valore anche mediante ulteriori caratteristiche di dettaglio autonomamente definite (es. livello di potenza impegnata).
- 4.4 Nel caso di successive riscossioni dai clienti finali di ammontari ricompresi in *OGdS.NRD<sub>UdT,i</sub>* riconosciuti nell'ambito del Meccanismo in sessioni precedenti e nel caso di successive riscossioni dai clienti finali di ammontari ricompresi in *OGdS.NRD1<sub>UdT,i</sub>*, di cui al comma 7.13 riconosciuti nell'ambito del Meccanismo nella sessione 2021, l'utente del trasporto è tenuto a versare a CSEA tali ammontari nella prima sessione utile successiva alla riscossione.

# Articolo 5

# Presentazione dell'istanza di partecipazione

- 5.1. L'istanza di partecipazione e le comunicazioni dell'utente del trasporto partecipante di cui al presente Articolo sono redatte secondo i modelli pubblicati dalla CSEA e presentate secondo le modalità dalla medesima stabilite.
- 5.2. L'istanza di partecipazione di cui all'Articolo 3:
  - a. è presentata differenziata per ciascun tipo di contratto di cui al comma 2.5 e nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), è presentata differenziata per ciascun contratto di trasporto risolto;
  - b. nei casi di cui al comma 2.4 lettera b) fornisce separata evidenza degli OGdS non versati all'impresa distributrice con il dettaglio temporale necessario;



- c. fornisce separata evidenza di ciascun ammontare di cui ai commi 3.2, 3.3, 3.6, e del valore  $FattOGdS_{UdT.i}$  di cui al comma 3.10;
- d. è accompagnata da documentazione attestante la sussistenza di specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  oggetto della sessione;
- e. rispetto alle istanze presentate nelle sessioni precedenti:
  - i. di cui all'Articolo 3, fornisce separata evidenza degli aggiornamenti di ciascun ammontare di cui ai commi 3.2, 3.3, 3.6 e del valore  $FattOGdS_{UdT.i}$  di cui al comma 3.10;
  - ii. di cui all'Articolo 4, fornisce separata evidenza degli aggiornamenti del valore  $OGdS.NRD_{UdT.i}$ ;
- f. è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 dell'utente del trasporto:
  - i. attestante la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10 e 3.12;
  - ii. nei casi di cui al comma 2.4 lettera a), attestante che gli OGdS non riscossi OGdS.  $NR_{UdT,i}$  e gli OGdS rinunciati OGdS.  $R_{UdT,i}$  di cui all'Articolo 3 sono stati versati alle imprese distributrici;
  - iii. nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), attestante la veridicità e la correttezza della dichiarazione di cui al comma 5.2, lettera b., relativa a gli OGdS non versati all'impresa distributrice;
- g. nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del riconoscimento e nel caso in cui l'utente del trasporto benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 di cui al comma 5.2 lettera f. riporta le dichiarazioni assunte dalle controparti commerciali per le quali l'utente del trasporto è tenuto a verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle controparti commerciali in ordine agli OGdS non riscossi e le fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici in cui sono fatturati gli OGdS per cui si chiede il riconoscimento;
- h. è accompagnata da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati degli OGdS rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC. Nei casi di cui al comma 27.5 del TIUC, la suddetta relazione è presentata dal legale rappresentate.
- 5.3. Qualora l'utente del trasporto opti per l'istanza di partecipazione al riconoscimento dell'ammontare in regime semplificato di cui all'Articolo 4, l'istanza:



- a. è presentata differenziata per ciascun tipo di contratto di cui al comma 2.5 e nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), è presentata differenziata per ciascun contratto di trasporto risolto;
- b. nei casi di cui al comma 2.4 lettera b) fornisce separata evidenza dei OGdS non versati all'impresa distributrice con il dettaglio temporale necessario;
- c. fornisce separata evidenza del valore  $OGdS.NRD_{UdT,i}$  di cui al comma 4.1 nonché documentazione attestante la sussistenza di specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  oggetto della sessione;
- d. fornisce separata evidenza dei valori mediante i quali è effettuata la miglior stima degli OGdS non riscossi in ragione del proprio portafoglio clienti nell'anno solare, per ciascuna tipologia di cliente finale, caratteristica di residenza, tensione di alimentazione nonché eventualmente rispetto a ulteriori caratteristiche di dettaglio autonomamente definite si sensi del comma 4.2;
- e. rispetto alle istanze presentate nelle sessioni precedenti:
  - i. di cui all'Articolo 3, fornisce separata evidenza degli aggiornamenti di ciascun ammontare di cui ai commi 3.2, 3.3, 3.6 e del valore  $FattOGdS_{IIdT,i}$  di cui al comma 3.10;
  - ii. di cui all'Articolo 4, fornisce separata evidenza degli aggiornamenti del valore *OGdS*. *NRD*<sub>*UdT*, *i*</sub>;
- f. fornisce separata evidenza degli OGdS eventualmente oggetto di altri meccanismi di reintegrazione;
- g. è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 dell'utente del trasporto:
  - i. attestante la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati;
  - ii. nei casi di cui al comma 2.4 lettera a), attestante che gli OGdS non riscossi dichiarati  $OGdS.NRD_{UdT,i}$  di cui all'Articolo 4 sono stati versati alle imprese distributrici;
  - iii. nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), attestante la veridicità e la correttezza della dichiarazione di cui al comma 5.3 lettera b., relativa a gli OGdS non versati all'impresa distributrice;
- h. nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del riconoscimento, o anche nel caso in cui l'utente del trasporto benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 di cui al comma 5.3 lettera g. riporta le dichiarazioni assunte dalle controparti commerciali per le quali l'utente del trasporto è tenuto a verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle controparti commerciali in ordine agli OGdS non riscossi e le fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici in cui sono fatturati gli OGdS per cui si chiede il riconoscimento;



- i. è accompagnata da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati degli OGdS rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC. Nei casi di cui al comma 27.5 del TIUC, la suddetta relazione è presentata dal legale rappresentate.
- 5.4. L'utente del trasporto che opta per l'istanza di partecipazione al riconoscimento dell'ammontare in regime ordinario di cui all'Articolo 3 è tenuto a registrare e archiviare, in funzione di futuri eventuali controlli da parte dell'Autorità:
  - a. tutta la documentazione rilevante e necessaria a comprovare quanto dichiarato rispetto alla determinazione dell'ammontare  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$ , delle condizioni di ammissibilità ed efficienza;
  - b. nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto della richiesta di riconoscimento, o anche nel caso in cui l'utente del trasporto benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, tutta la documentazione delle controparti commerciali rilevante e necessaria a comprovare quanto dichiarato dalle stesse rispetto alla determinazione dell'ammontare  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$ , delle condizioni di ammissibilità e di efficienza. Tale documentazione deve anche essere accompagnata dall'elenco dei punti di prelievo serviti da ciascuna controparte commerciale nel periodo di riferimento.
- 5.5. L'utente del trasporto che opta per l'istanza di partecipazione al riconoscimento dell'ammontare in regime semplificato di cui all'Articolo 4 è tenuto a registrare e archiviare, in funzione di futuri eventuali controlli da parte dell'Autorità:
  - a. tutta la documentazione rilevante e necessaria a comprovare quanto dichiarato rispetto alla determinazione dell'ammontare  $AR_{IIdTi}^{OGdS}$ ;
  - b. nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto di richiesta di riconoscimento, o anche nel caso in cui l'utente del trasporto benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, tutta la documentazione delle controparti commerciali rilevante e necessaria a comprovare quanto dichiarato dalle stesse rispetto alla determinazione dell'ammontare  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$ . Tale documentazione deve anche essere accompagnata dall'elenco dei punti di prelievo serviti da ciascuna controparte commerciale nel periodo di riferimento.



# Sessione annuale di partecipazione e liquidazione

- 6.1 Per quanto attiene alla sessione annuale del Meccanismo, per ciascun anno, a decorrere dal 2022:
  - a. entro il 31 gennaio di ciascun anno, CSEA pubblica i moduli necessari per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
  - b. entro il 31 maggio di ciascun anno, l'utente del trasporto che intende partecipare alla sessione annuale del Meccanismo comunica alla CSEA le informazioni necessarie al calcolo degli ammontari  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
  - c. entro il 30 settembre di ciascun anno, la CSEA verifica la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica a ciascun utente del trasporto partecipante, il valore dell'ammontare di riconoscimento;
  - d. entro il 31 ottobre di ciascun anno, la CSEA:
    - i. liquida l'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$ ;
    - ii. comunica all'Autorità l'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  per ciascun utente del trasporto.
- 6.2 Nell'ambito delle azioni di cui al comma 6.1 lettere c. e d. la CSEA procede agli aggiornamenti dei saldi dell'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT.i}^{OGdS}$  delle sessioni precedenti.
- 6.3 Un utente del trasporto che non richieda per un anno la partecipazione al Meccanismo e che ha presentato istanza di partecipazione negli anni precedenti è tenuto comunque a comunicare e a versare alla CSEA, con le modalità e tempistiche stabilite da CSEA, eventuali partite riscosse successivamente alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  per ciascun anno e alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  per l'anno 2021.
- 6.4 Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano completati dagli utenti entro i termini previsti, CSEA applica sull'ammontare dovuto l'interesse di mora di cui al comma 41.4 del TIT.

# Titolo III Disposizioni relative al Meccanismo per il periodo pregresso

#### Articolo 7

Sessione del meccanismo dell'anno 2021: ammontare riconosciuto

7.1 Nel caso l'utente del trasporto partecipante al Meccanismo opti per il riconoscimento in regime ordinario, l'ammontare riconosciuto  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$  per OGdS non riscossi dai clienti finali è definito in base alla seguente formula:



$$AR1_{UdT,i}^{OGdS} = (OGdS.NR1_{UdT,i} + OGdS.R1_{UdT,i} - \sum_{j} OGdS.RP_{j;UdT,i}) * \sigma1_{UdT,i}$$

#### dove:

- OGdS.NR1<sub>UdT,i</sub> sono gli OGdS Non Riscossi dall'i-esimo utente del trasporto partecipante;
- OGdS.R1<sub>UdT,i</sub> sono gli OGdS Rinunciati dall'i-esimo utente del trasporto partecipante nell'ambito di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito con i clienti finali;
- $\sum_{j} OGdS. RP_{j;UdT,i}$  è la sommatoria degli OGdS che si considerano recuperabili nel *pricing* da 1 gennaio 2016 e fino al 24 maggio 2016, per ciascuna tipologia j di cliente finale di cui al comma 2.3, lettere a), c), e) e f) del TIV determinata secondo quanto disposto dai commi 7.9 e 7.10;
- $\sigma 1_{UdT,i}$  è il coefficiente del livello di efficienza relativo alla sessione del Meccanismo dell'anno 2021 dell'i-esimo utente del trasporto partecipante.

# 7.2 Gli $OGdS.NR1_{UdT,i}$ sono:

- i. non già oggetto di altri Meccanismi di reintegrazione della morosità dei clienti finali:
- ii. esposti in fatture a clienti finali:
  - a. emesse a partire dal 1° marzo 2016;
  - b. con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
  - c. per le quali la controparte commerciale ha provveduto a effettuare la costituzione in mora e al contempo ha seguito specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito.
- 7.3 Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.2, nella determinazione degli OGdS Non Riscossi OGdS.  $NR1_{UdT,i}$  sono ricompresi:
  - i. la quota degli OGdS non riscossi, nei casi in cui la controparte commerciale abbia richiesto l'indennizzo al sistema indennitario:
    - a. del corrispettivo C<sup>MOR</sup> che non siano state corrisposte dal cliente finale nei casi di annullamento del corrispettivo C<sup>MOR</sup> su richiesta dell'utente entrante ai sensi dell'art. 14 del TISIND;
    - b. non coperte dal corrispettivo C<sup>MOR</sup>;
  - ii. nei casi di clienti finali inadempienti che non siano più titolari del punto di prelievo per voltura contrattuale o per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, gli OGdS relativi a:
    - a. le ultime 3 fatture emesse, nei casi di periodicità di fatturazione bimestrale;
    - b. le ultime 5 fatture emesse, nei casi di periodicità di fatturazione mensile;



- iii. nei casi di piani di rateizzazione, gli OGdS relativi a:
  - a. fatture per le quali il pagamento rateale risulta scaduto da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
  - b. accordi di ristrutturazione per i quali il pagamento rateale risulta scaduto da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
  - c. fatture per le quali a seguito di mancato pagamento della rate, la controparte commerciale ha seguito specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito;

# ed è previsto che:

- iv. nei casi di clienti finali diversi dai clienti finali domestici sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, la controparte commerciale abbia avviato le ordinarie azioni previste dall'ordinamento per la tutela del credito.
- 7.4 Non rientrano negli OGdS Non Riscossi *OGdS*. *NR*1<sub>*UdT*,*i*</sub>, gli ammontari:
  - i. relativi a OGdS direttamente riscossi presso i clienti e, qualora la fattura sia stata riscossa parzialmente, per la quota degli OGdS riscossa parzialmente;
  - ii. relativi a OGdS non riscossi per esercizio della prescrizione da parte del cliente finale;
  - iii. relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'utente del trasporto ha titolo a richiedere rimborso o a versare fino al momento dell'incasso;
  - iv. riscossi mediante escussione di garanzie contrattualmente previste e, qualora la l'escussione delle garanzie copra parzialmente gli OGdS esposti nella fattura, per la quota degli OGdS riscossa parzialmente;
  - v. riscossi o recuperati mediante accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito;
  - vi. relativi alla quota degli OGdS del corrispettivo C<sup>MOR</sup> qualora non sia stato richiesto l'annullamento del corrispettivo C<sup>MOR</sup> ai sensi dell'art. 14 del TISIND.
- 7.5 Gli OGdS Rinunciati  $OGdS.R1_{UdT,i}$  sono relativi a OGdS esposti in fatture a clienti finali con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza.
- 7.6 Gli OGdS Rinunciati *OGdS*. *R*1<sub>*UdT.i*</sub> ricomprendono:
  - i. il 100% del valore rinunciato qualora il credito incassato sia almeno pari al 50% degli OGdS esposti nell'insieme delle fatture oggetto dell'accordo;
  - ii. il 100% del valore rinunciato per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli OGdS esposti nell'insieme delle fatture oggetto dell'accordo e per il 90% degli OGdS esposti nell'insieme delle fatture oggetto dell'accordo per la quota residua.
- 7.7 Ai fini di quanto disposto dai commi 7.3 e 7.4 la determinazione della quota degli OGdS Non Riscossi di ciascuna fattura è proporzionale all'ammontare fatturato non incassato nella stessa fattura in ragione del rapporto OGdS fatturati e ammontare complessivamente fatturato.
- 7.8 Ai fini di quanto disposto dal comma 7.6 la determinazione della quota degli OGdS Rinunciati OGdS.  $R1_{UdT,i}$ , per ciascuna tipologia di cliente finale, caratteristica di



residenza e tensione di alimentazione, è effettuata mediante la miglior stima degli OGdS rinunciati nell'anno solare, rispetto al relativo fatturato dell'anno solare. L'utente può determinare tale valore anche mediante ulteriori caratteristiche di dettaglio autonomamente definite (es. livello di potenza impegnata).

7.9 Nei casi di clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione, la quantificazione degli OGdS Recuperati nel *pricing* è determinata, come segue:

$$\sum_{j} OGdS.RP_{j;udt,i} = \sum_{j} CF_{j;udt,i} * rec.PricingBT_{j}$$

dove:

- *j* indica le seguenti due tipologie di clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione:
  - clienti finali domestici;
  - clienti finali Altri Usi titolari di punti di prelievo alimentati in Bassa Tensione;
- $CF_{j;udt,i}$  è il numero medio dei clienti finali serviti non morosi, per ciascuna tipologia j di cliente finale, rispetto ai 5 mesi solari interi di servizio e di morosità per ogni cliente finale nel periodo 1 gennaio 2016 24 maggio 2016, calcolata secondo la seguente formula:

$$CF_{j;udt,i} = \frac{\sum_{k} (MS_k - MM_k)}{5}$$

dove:

- MSk è il numero di mesi in cui il k-esimo cliente finale è stato servito, con riferimento ai clienti serviti dal giorno 1 gennaio 2016 al 24 maggio 2016;
- MMk è il numero di mesi in cui il k-esimo cliente finale è stato moroso, con riferimento ai clienti serviti dal giorno 1 gennaio 2016 al 24 maggio 2016. Per quanto rileva nel presente provvedimento il cliente finale moroso è il cliente costituito in mora.

Nel caso in cui il cliente finale sia stato servito almeno 1 giorno nel mese si considera in via convenzionale, cliente servito per l'intero mese; nel caso in cui il cliente finale sia stato moroso almeno 1 giorno nel mese, si considera in via convenzionale, cliente moroso per l'intero mese.

- $rec. PricingBT_i$  è il fattore di recupero della morosità pari a:
  - 0,60 €/POD per i clienti finali domestici;



- 4,00 €/POD per i clienti finali Altri Usi titolari di punti di prelievo alimentati in Bassa Tensione.
- 7.10 Nei casi di clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in media, alta e altissima tensione, la quantificazione degli OGdS Recuperati nel  $pricing \sum_{j} OGdS.RP_{j;UdT,i}$  è determinata, come segue:

$$\sum\nolimits_{j} OGdS.RP_{j;udt,i} = \sum\nolimits_{j} (MWh_{j;udt,i} - MWh.Mor_{j;udt,i}) * rec.PricingMAAT_{j}$$

dove:

- *j* indica le seguenti due tipologie di clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in tensione diversa dalla Bassa Tensione ovvero:
  - o clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in Media Tensione;
  - o clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in Alta e Altissima Tensione;
- MWh<sub>j;udt,i</sub> è, per ciascuna tipologia di cliente finale j diversa dai titolari di punti di prelievo alimentati in Bassa Tensione, il consumo in MWh dei clienti finali serviti nel periodo 1 gennaio 2016 - 24 maggio 2016 relativo all'utente del trasporto i-esimo;
- *MWh. Mor<sub>j;udt,i</sub>* è, per ciascuna tipologia di cliente finale *j* diversa dai titolari di punti di prelievo alimentati in Bassa Tensione, il consumo in MWh dei clienti finali morosi, nel periodo 1 gennaio 2016 24 maggio 2016, limitatamente al periodo in cui la morosità si è verificata, relativo all'utente del trasporto *i-esimo*; per quanto rileva nel presente provvedimento il cliente finale moroso è il cliente costituito in mora;
- *rec. PricingMAAT<sub>j</sub>* è il fattore di valorizzazione del recupero della morosità pari a:
  - 0,50 €/MWh per i clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in Media Tensione;
  - 0,15 €/MWh per i clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in Alta e Altissima Tensione.
- 7.11 Il coefficiente del livello di efficienza dell'i-esimo utente del trasporto partecipante  $\sigma 1_{UdT.i}$ . della gestione degli incassi è determinato come segue:

$$\sigma 1_{UdT,i} = \begin{cases} 1 & \text{se } \delta_{UdT,i} < 3 * \mu_{UdT}; \\ 0.9 & \text{se } \delta_{UdT,i} \ge 3 * \mu_{UdT}; \end{cases}$$



•  $\delta_{UdT,i}$  è il parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi propria dell'utente del trasporto *i-esimo*, fissato come segue:

$$\delta_{UdT,i} = \frac{(OGdS.NR_{UdT,i} + OGdS.R_{UdT,i})}{FattOGdS_{UdT,i}}$$

•  $\mu_{UdT}$  è il parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi medio della generalità degli utenti partecipanti alla sessione del Meccanismo dell'anno 2021, fissato come segue:

$$\mu_{UdT} = \frac{\sum_{i}(OGdS.NR1_{UdT,i} + OGdS.R1_{UdT,i})}{\sum_{i}Fatt1OGdS_{UdT,i}}$$

dove:

- FattOGdS1<sub>UdT,i</sub> è il totale degli OGdS esposti nelle fatture afferenti al periodo di riferimento dell'istanza di partecipazione, relativo all' i-esimo utente del trasporto partecipante.
- 7.12 Nel caso di aggiornamenti dei valori  $OGdS.NR1_{UdT,i}$ ,  $OGdS.R1_{UdT,i}$ , e  $Fatt1OGdS_{UdT,i}$  è aggiornato esclusivamente il coefficiente del livello di efficienza  $\sigma 1_{UdT,i}$  di cui al comma 7.11 dell'i-esimo utente del trasporto partecipante.
- 7.13 Nel caso l'utente del trasporto partecipante al Meccanismo opti il riconoscimento in regime semplificato, l'ammontare riconosciuto  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$  per OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici è definito in base della seguente formula:

$$AR1_{UdT,i}^{OGdS} = 75\% * (OGdS.NRD1_{UdT,i} - \sum_{j} OGdS.RP_{j;UdT,i_{j}})$$

- *OGdS.NRD1<sub>UdT,i</sub>* sono gli OGdS Non Riscossi Dichiarati dall'*i-esimo* utente del trasporto partecipante esposti nelle fatture scadute da almeno 12 mesi, ivi inclusi gli OGdS rinunciati nell'ambito di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito;
- $\sum_{j} OGdS. RP_{j;UdT,i}$  è la sommatoria degli OGdS che si considerano recuperabili nel *pricing* da 1 gennaio 2016 e fino al 24 maggio 2016, per ciascuna tipologia j di cliente finale di cui al comma 2.3, lettere a), c), e) e f) del TIV determinata secondo quanto disposto dai commi 7.9 e 7.10.
- 7.14 Il valore *OGdS*. *NRD*1<sub>*UdT*,*i*</sub> è determinato dall'*i-esimo* utente del trasporto partecipante mediante la stima degli OGdS Non Riscossi effettuata rispetto ai valori riscontrabili nella situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati al netto dei OGdS eventualmente già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione.



7.15 Ai fini della determinazione del valore OGdS.  $NRD1_{UdT,i}$  di cui al comma 7.14 l'utente del trasporto partecipante è tenuto a effettuare la miglior stima degli OGdS non riscossi, in ragione del proprio portafoglio clienti nell'anno solare, per ciascuna tipologia di cliente finale, caratteristica di residenza, tensione di alimentazione. L'utente può determinare tale valore anche mediante ulteriori caratteristiche di dettaglio autonomamente definite (es. livello di potenza impegnata).

#### Articolo 8

Sessione del meccanismo dell'anno 2021: istanze di partecipazione

- 8.1 Qualora l'utente del trasporto opti per il riconoscimento in regime ordinario di cui ai commi 7.1 a 7.12, l'istanza di partecipazione:
  - a. è presentata differenziata per ciascun tipo di contratto di cui al comma 2.5 e nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), è presentata differenziata per ciascun contratto di trasporto risolto;
  - b. nei casi di cui al comma 2.4 lettera b) fornisce separata evidenza dei OGdS non versati all'impresa distributrice con il dettaglio temporale necessario;
  - c. è presentata differenziata per ciascun tipo cliente finale di cui al comma 2.3, lettere a), c) e) e f) del TIV;
  - d. fornisce separata evidenza di ciascun ammontare di cui ai commi 7.2, 7.3, 7.6 e di ciascun valore  $CF_{j;udt,i}$  di cui al comma 7.9, di ciascun valore  $MWh_{j;udt,i}$  e  $MWh.Mor_{j;udt,i}$  di cui al comma 7.10 e del valore  $FattOGdS1_{UdT,i}$  di cui al comma 7.11;
  - e. è accompagnata da documentazione attestante la sussistenza di specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$  oggetto della sessione;
  - f. è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 dell'utente del trasporto:
    - i. attestante la veridicità e la correttezza degli importi e ammontari dichiarati e il rispetto delle condizioni di cui ai punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11;
    - ii. nei casi di cui al comma 2.4 lettera a), attestante che gli OGdS non riscossi  $OGdS.NR_{UdT,i}$  e gli OGdS rinunciati  $OGdS.R_{UdT,i}$  di cui ai commi da 7.1 a 7.8 sono stati versati alle imprese distributrici;
    - iii. nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), attestante la veridicità e la correttezza della dichiarazione di cui al comma 8.1 lettera b., relativa a gli OGdS non versati all'impresa distributrice;
  - g. nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del riconoscimento, o anche nel caso in cui l'utente del trasporto benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi



- dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 di cui al comma 8.1 lettera f. riporta le dichiarazioni assunte dalle controparti commerciali per le quali l'utente del trasporto è tenuto a verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle controparti commerciali in ordine agli OGdS non riscossi e le fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici in cui sono fatturati gli OGdS per cui si chiede il riconoscimento;
- h. è accompagnata da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati degli OGdS rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC. Nei casi di cui al comma 27.5 del TIUC, la suddetta relazione è presentata dal legale rappresentate.
- 8.2 Qualora l'utente del trasporto opti per il riconoscimento in regime semplificato di cui ai commi da 7.13 a 7.15, l'istanza di partecipazione:
  - a. è presentata differenziata per ciascun tipo di contratto di cui al comma 2.5 e nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), è presentata differenziata per ciascun contratto di trasporto risolto;
  - b. nei casi di cui al comma 2.4 lettera b) fornisce separata evidenza degli OGdS non versati all'impresa distributrice con il dettaglio temporale necessario;
  - c. fornisce evidenza del valore  $OGdS.NRD1_{UdT,i}$  di cui al comma 7.13 nonché documentazione attestante la sussistenza di specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$  oggetto della sessione;
  - d. fornisce separata evidenza dei valori mediante i quali è effettuata la miglior stima degli OGdS non riscossi rispetto a ciascun anno solare di emissione delle relative fatture, alla tipologia di cliente finale, alla caratteristica di residenza, alla tensione di alimentazione nonché eventualmente rispetto a ulteriori caratteristiche di dettaglio autonomamente definite si sensi del comma 7.15;
  - e. fornisce separata evidenza degli OGdS eventualmente oggetto di altri meccanismi di reintegrazione;
  - f. è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 dell'utente del trasporto:
    - i. attestante la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati;
    - ii. nei casi di cui al comma 2.4 lettera a), attestante che gli OGdS non riscossi dichiarati OGdS.  $NRD_{UdT,i}$  di cui ai commi da 7.13 a 7.15 sono stati versati alle imprese distributrici;
    - iii. nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), attestante la veridicità e la correttezza della dichiarazione di cui al comma 8.2 lettera b, relativa a gli OGdS non versati all'impresa distributrice;



- g. nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del riconoscimento, o anche nel caso in cui l'utente del trasporto benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 di cui al comma 8.2 lettera f. riporta le dichiarazioni assunte dalle controparti commerciali per le quali l'utente del trasporto è tenuto a verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle controparti commerciali in ordine agli OGdS non riscossi e le fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici in cui sono fatturati gli OGdS per cui si chiede il riconoscimento;
- h. è accompagnata da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati degli OGdS rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC. Nei casi di cui al comma 27.5 del TIUC, la suddetta relazione è presentata dal legale rappresentate.
- 8.3 L'utente del trasporto che opta per il riconoscimento dell'ammontare in regime ordinario di cui ai commi 7.1 a 7.12 è tenuto a registrare e archiviare, in funzione di futuri eventuali controlli da parte dell'Autorità:
  - a. tutta la documentazione rilevante e necessaria a comprovare quanto dichiarato rispetto alla determinazione dell'ammontare riconosciuto  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$ , delle condizioni di ammissibilità ed efficienza;
  - b. nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto della richiesta di riconoscimento, o anche nel caso in cui l'utente del trasporto benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, tutta la documentazione delle controparti commerciali rilevante e necessaria a comprovare quanto dichiarato dalle stesse rispetto alla determinazione dell'ammontare riconosciuto  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$ , delle condizioni di ammissibilità e di efficienza. Tale documentazione deve anche essere accompagnata dall'elenco dei punti di prelievo serviti da ciascuna controparte commerciale nel periodo di riferimento.
- 8.4 L'utente del trasporto partecipante che opta per il riconoscimento dell'ammontare in regime semplificato di cui ai commi da 7.13 a 7.15 è tenuto a registrare e archiviare, in funzione di futuri eventuali controlli da parte dell'Autorità:
  - a. tutta la documentazione rilevante e necessaria a comprovare quanto dichiarato rispetto alla determinazione dell'ammontare riconosciuto  $AR1_{IdT}^{OGdS}$ ;
  - b. nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto di richiesta di riconoscimento, o anche nel caso in cui l'utente del trasporto benché



operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, tutta la documentazione delle controparti commerciali rilevante e necessaria a comprovare quanto dichiarato dalle stesse rispetto alla determinazione dell'ammontare riconosciuto  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$ . Tale documentazione deve anche essere accompagnata dall'elenco dei punti di prelievo serviti da ciascuna controparte commerciale nel periodo di riferimento.

#### Articolo 9

Sessione di partecipazione e liquidazione dell'anno 2021

- 9.1 Per quanto attiene alla sessione del Meccanismo nell'anno 2021:
  - a. entro il 31 maggio 2021, la CSEA pubblica i moduli necessari per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
  - entro il 31 luglio 2021, l'utente del trasporto che intende partecipare comunica alla CSEA le informazioni necessarie al calcolo degli ammontari di cui richiede riconoscimento presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
  - c. entro il 31 ottobre 2021, la CSEA verifica la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica il valore dell'ammontare di riconoscimento;
  - d. entro il 30 novembre 2021, valutata la documentazione inviata dagli utenti del trasporto, la CSEA:
    - i. liquida l'ammontare riconosciuto  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$ ;
    - ii. comunica all'Autorità l'ammontare riconosciuto  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$  per ciascun utente del trasporto.

# Titolo IV Disposizioni finali

#### Articolo 10

Disposizioni per la CSEA

- 10.1 La CSEA, nei termini di cui ai commi 6.1 e 9.1 predispone i modelli di partecipazione per la valutazione nonché la quantificazione di quanto indicato ai commi 3.1, 4.1, 7.1 e 7.13.
- 10.2 La CSEA, valutata positivamente la documentazione inviata dagli utenti del trasporto, quantifica e liquida, per ciascun utente del trasporto partecipante al Meccanismo:
  - a. l'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  di cui ai commi 3.1 e 4.1 rivalutato al saggio degli interessi legali;
  - b. l'ammontare riconosciuto  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$  di cui ai commi 7.1 e 7.13 rivalutato al saggio degli interessi legali.



- 10.3 Al fine della rivalutazione la CSEA assume convenzionalmente che:
  - a. l'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  sia scaduto da 18 mesi;
  - b. l'ammontare riconosciuto  $AR1_{UdT,i}^{OGdS}$  sia scaduto da 30 mesi.
- 10.4 La CSEA, ai fini di quanto disposto al 2.6 nei casi di cui al comma 2.4 lettera b), provvede, ai sensi del comma 10.2, alla liquidazione del saldo tra l'ammontare riconosciuto di cui all'Articolo 3 o all'Articolo 4 ovvero, per la sessione dell'meccanismo nell'anno 2021, di cui all'Articolo 7 e:
  - a. gli ammontari già oggetto di riconoscimento alle imprese distributrici nell'ambito del Meccanismo deliberazione 50/2018/R/eel;
  - b. gli eventuali ulteriori ammontari relativi agli OGdS rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a. non versati alle imprese distributrici.
- 10.5 I saldi del Meccanismo sono posti in capo al "Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema", di cui all'Articolo 3 della deliberazione 50/2018/R/eel.
- 10.6 Gli importi di cui al comma 3.12 e 4.4 sono versati al conto di cui al precedente comma 10.5.
- 10.7 Entro 15 giorni lavorativi antecedenti la liquidazione degli ammontari di cui ai precedenti commi 10.2 e 10.4, la CSEA alimenta il conto di cui al comma 10.5 tramite versamenti dai conti di cui al comma 41.1, lettere a), b), c), d) e), h), i), l), p), r) e t) del TIT, secondo le proporzioni definite con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di cui al comma 3.3 della deliberazione 50/2018/R/eel.
- 10.8 I versamenti di cui al precedente comma 10.7 nonché gli importi di cui al precedente comma 10.5 sono soggetti agli stessi obblighi di comunicazione e pubblicità di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6 della deliberazione 50/2018/R/eel.

# Controlli e ispezioni

- 11.1 L'Autorità e la CSEA, secondo modalità definite dall'Autorità, con controlli anche a campione, verificano:
  - i. il rispetto delle disposizioni dichiarate nelle istanze di cui agli articoli Articolo 5 e Articolo 8;
  - ii. la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati nelle istanze di cui agli articoli Articolo 5 e Articolo 8;
  - iii. il rispetto delle condizioni dichiarate nelle istanze di cui agli articoli Articolo 5 e Articolo 8.
- 11.2 Nel caso di utenti del trasporto che non operino anche come controparti commerciali nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del Meccanismo, le verifiche di cui al comma 11.1 possono ricomprendere anche la documentazione trasmessa dall'utente del trasporto per conto delle controparti commerciali.